



COMUNE DI CAPOTERRA

CITTA METROPOLITANA

DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DI CONSULENZA LEGALE DI CUI ALL’ART. 17, CO. I, LETT. D, D. LGS. 50/2016

Approvato con delibera del __ n° __/2019

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEI PROFESSIONISTI LEGALI	pag. 3
ART. 3 - ARTICOLAZIONI DELL'ELENCO	pag. 3
ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	pag. 5
ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE	pag. 6
ART. 6 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	pag. 6
ART. 7 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	pag. 6
ART. 8 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	pag. 7
ART. 9 AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI	pag. 8
ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI	pag. 8
ART. 11 RINVIO	pag. 8

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Capoterra da parte di un Avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 31/82, in uno dei procedimenti di cui all'art. 17, co. 1, lett. d, n. 1.1 e 1.2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida ANAC n° 12 recanti "Affidamento dei servizi legali", ogniqualvolta l'incarico non venga conferito all'Avvocatura interna.

L'incarico di patrocinio legale comprende anche quello di consulenza legale, che si sostanzia nella resa di pareri scritti o orali, comunque connessa al medesimo procedimento contenzioso. Le disposizioni che seguono si applicano altresì, in quanto compatibili, all'affidamento di attività di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei suddetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un Avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e s.m.i.

Risultano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- l'affidamento di servizi legali aventi ad oggetto le prestazioni di cui all'allegato IX D. Lgs. 50/2016, disciplinato dagli artt. 140 ss. del medesimo decreto;
- gli incarichi professionali esterni ai sensi dell'art. 7, co. 6, D. Lgs. 267/2000;
- gli incarichi conferiti per contenziosi relativi a richieste di risarcimento di danni coperti da polizze assicurative, laddove sia previsto che la Compagnia assicurativa provveda autonomamente all'individuazione del legale cui conferire l'incarico;
- gli incarichi conferiti per contenziosi tributari, davanti alla giurisdizione ordinaria o a quella tributaria, laddove sia convenzionalmente previsto che sia il Concessionario della riscossione o l'Appaltatore del servizio di supporto alla riscossione dei tributi a provvedere all'individuazione del legale cui conferire l'incarico.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEI PROFESSIONISTI LEGALI

Il Comune di Capoterra istituisce l'elenco dei professionisti legali, nel quale verranno inseriti i nominativi dei soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, previa presentazione di apposita istanza. L'Ente attingerà da tale elenco per il conferimento degli incarichi descritti nell'articolo che precede, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento ed in conformità ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

L'elenco non avrà alcun valore di graduatoria, ma costituirà unicamente una lista di professionisti che l'Amministrazione utilizzerà per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17, co. 1, lett. d, D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di scelta indicati, diversificati in ragione delle specifiche caratteristiche del procedimento.

ART. 3 - ARTICOLAZIONI DELL'ELENCO

Al fine di assicurare che il soggetto affidatario di un incarico di cui all'art. 17, co. 1, lett. d, D. Lgs. 50/2016, sia in possesso delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione con un adeguato livello di qualità, agevolando nel contempo la partecipazione dei giovani professionisti, l'elenco, pur rimanendo unico, viene articolato in sezioni, differenziate in ragione del settore di riferimento, nonché del valore e delle peculiarità della questione che costituisce o potrebbe costituire oggetto di procedimento giudiziario, come illustrato nella tabella che segue.

A	DIRITTO CIVILE	SEZIONE A1	SEZIONE A2
		Rappresentanza in giudizio del Comune in procedimenti di valore inferiore ad € 26.000,00, o indeterminabile di complessità bassa, nei casi in cui non si ravvisi particolare importanza o delicatezza della questione controversa o gravità delle conseguenze che possono derivare da un eventuale esito sfavorevole del giudizio. Attività di consulenza svolta in preparazione di uno dei suddetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento	Rappresentanza in giudizio del Comune, o attività di consulenza svolta ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d, n. 2, D. Lgs. 50/2016, relative a tutti i procedimenti non ricompresi nella sezione 1
B	DIRITTO AMMINISTRATIVO	SEZIONE B1	SEZIONE B2
		Rappresentanza in giudizio del Comune in procedimenti di valore inferiore ad € 26.000,00, o indeterminabile di complessità bassa, nei casi in cui non si ravvisi particolare importanza o delicatezza della questione controversa o gravità delle conseguenze che possono derivare da un eventuale esito sfavorevole del giudizio. Attività di consulenza svolta in preparazione di uno dei suddetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento	Rappresentanza in giudizio del Comune, o attività di consulenza svolta ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d, n. 2, D. Lgs. 50/2016, relative a tutti i procedimenti non ricompresi nella sezione 1
C	DIRITTO DEL LAVORO	SEZIONE C1	SEZIONE C2
		Rappresentanza in giudizio del Comune in procedimenti di valore inferiore ad € 26.000,00, o indeterminabile di complessità bassa, nei casi in cui non si ravvisi particolare importanza o delicatezza della questione controversa o gravità delle conseguenze che possono derivare dall'esito sfavorevole del giudizio. Attività di consulenza svolta in preparazione di uno dei suddetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento	Rappresentanza in giudizio del Comune, o attività di consulenza svolta ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d, n. 2, D. Lgs. 50/2016, relative a tutti i procedimenti non ricompresi nella sezione 1
D	DIRITTO PENALE	SEZIONE D1	SEZIONE D2
		Rappresentanza in giudizio del Comune in procedimenti davanti al Giudice di Pace. Attività di consulenza svolta in preparazione di uno dei suddetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento	Rappresentanza in giudizio del Comune, o attività di consulenza svolta ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d, n. 2, D. Lgs. 50/2016, relative a tutti i procedimenti non ricompresi nella sezione 1
E	DIRITTO TRIBUTARIO	SEZIONE E1	SEZIONE E2
		Rappresentanza in giudizio del Comune in procedimenti di valore inferiore ad € 26.000,00, o indeterminabile di complessità bassa, nei casi in cui non si ravvisi particolare importanza o delicatezza della questione controversa o gravità delle conseguenze che possono derivare da un eventuale esito sfavorevole del giudizio. Attività di consulenza svolta in preparazione di uno dei suddetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento	Attività di patrocinio in giudizio del Comune, o attività di consulenza svolta ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d, n. 2, D. Lgs. 50/2016, relative a tutti i procedimenti non ricompresi nella sezione 1

In presenza di una questione che costituisca o possa costituire oggetto di un procedimento potenzialmente ricompreso, per valore, nella prima sezione della categoria di riferimento, qualora venga ravvisata la particolare importanza o delicatezza della questione controversa o la gravità delle conseguenze che possono derivare da un eventuale esito sfavorevole del giudizio, verrà dato conto delle ragioni poste a fondamento di tale valutazione.

È consentita l'iscrizione del professionista in più sezioni dell'albo, purché in possesso dei requisiti prescritti.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti legali dell'Ente è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti di carattere generale:

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016, costituiscono motivo di esclusione dalle procedure di affidamento;
- b) non aver subito, da parte dei competenti organi, sanzioni disciplinari che precludano l'esercizio della professione forense;
- c) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi che precluda, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense, l'assunzione di incarichi di patrocinio del Comune di Capoterra.

4.2 Requisiti di idoneità professionale

Possono chiedere di essere inseriti nell'elenco, senza alcun limite di carattere territoriale, gli Avvocati iscritti ad un albo circondariale ai sensi dell'art. 2, co. 3, L. 31.12.2012, n. 247, che esercitano la propria attività:

- a) in qualità di professionisti singoli, ovvero
- b) in forma associata o societaria, ai sensi degli artt. 4 e 4 bis della citata L. 247/2012, ferma restando la responsabilità personale illimitata ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, L. 247/2012.

4.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 L. 247/2012 e al DM 22.09.2016.

Il professionista che richiede l'iscrizione nell'elenco dovrà impegnarsi, in caso di affidamento dell'incarico, a provvedere all'adeguamento della polizza, qualora il valore del massimale assicurato per la responsabilità civile risulti inferiore al valore complessivo dell'affidamento, ovvero le condizioni non risultino comunque proporzionate al valore e/o all'importanza dell'incarico.

4.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Nelle sezioni A1, B1, C1, D1, E1 dell'elenco potranno essere inseriti gli Avvocati in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, anche se iscritti al relativo albo da meno di 5 (cinque) anni.

Ai fini dell'inserimento nelle sezioni A2, B2, C2, D2, E2 è richiesta l'iscrizione all'albo professionale da almeno 5 (cinque) anni.

È inoltre richiesta l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 22 della L. 247/2012, ai soli fini dello svolgimento delle attività per le quali tale albo è istituito (patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori).

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE

L'istanza per l'inserimento nell'elenco dei professionisti legali del Comune potrà essere presentata in ogni tempo, con le modalità specificate nel relativo avviso. Non sono previsti limiti di carattere quantitativo.

I dati indicati nell'istanza dovranno essere oggetto di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'elenco verrà predisposto sulla base del contenuto delle dichiarazioni, fermi restando il potere-dovere di controllo in capo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 circa l'effettivo possesso dei requisiti richiesti e la cancellazione del professionista qualora, a seguito delle verifiche effettuate, vengano riscontrate discordanze, ferme le responsabilità per false dichiarazioni. I professionisti iscritti nell'elenco dovranno comunicare ogni variazione dei dati dichiarati.

ART. 6 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti legali dell'Ente verrà preposto l'Ufficio incaricato della gestione del contenzioso.

La formazione dell'elenco sarà preceduta da un avviso pubblico, a cui verrà data diffusione mediante l'inserimento nel sito istituzionale del Comune, nella sezione amministrazione trasparente – bandi, e la trasmissione ad organi rappresentativi della categoria professionale interessata.

L'elenco verrà redatto in ordine alfabetico. L'inserimento dei professionisti che ne faranno richiesta verrà disposto, con provvedimento dirigenziale espresso e motivato, nei termini e secondo le modalità previsti dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. (ovvero nel maggior termine, non superiore a novanta giorni, che si renda eventualmente necessario in rapporto al numero di richieste pervenute), previa verifica della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza e della regolarità e completezza della stessa. Eventuali irregolarità o incompletezze della domanda potranno essere sanate entro un congruo termine, che verrà assegnato al professionista dall'Ufficio competente. Il rigetto dell'istanza potrà essere disposto solo a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 10 bis L. 241/1990.

L'elenco pubblicato nel sito verrà aggiornato con cadenza quadrimestrale, ferma restando la decorrenza dell'iscrizione, ad ogni effetto relativo allo svolgimento della procedura per il conferimento degli incarichi, dal momento dell'esecutività del provvedimento dirigenziale che dispone l'inserimento del professionista nell'elenco.

La cancellazione degli iscritti dall'elenco avverrà su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio, con provvedimento espresso e motivato, in seguito all'accertamento dell'insussistenza o del venir meno dei requisiti richiesti, ovvero per rilevate gravi inadempienze nello svolgimento di incarichi precedentemente affidati.

ART. 7 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Nel caso di controversia, il Responsabile dell'Avvocatura Comunale, qualora ritenga di dover affidare un incarico esterno, anche congiuntamente con la stessa Avvocatura Comunale, sentito il Responsabile del Settore interessato, che riferisce senza indugio a mezzo di relazione illustrativa e copia della pertinente documentazione, attiva il procedimento per il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d, D. Lgs. 50/2016.

L'Avvocatura provvede ad informarne la Giunta Comunale, la quale, qualora ritenga di procedere, adotta la relativa deliberazione, dando conto dell'esito positivo della valutazione effettuata circa l'opportunità della tutela.

ART. 8 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale che disponga di procedere al conferimento di incarico di cui all'art. 17, co. 1, lett. d, D. Lgs. 50/2016, il Responsabile dell'Avvocatura procede:

- per affidamenti di valore presumibile inferiore ad € 40.000,00, alla consultazione di almeno tre professionisti iscritti nella competente sezione elenco, se esistenti, effettuata a seguito di richiesta informale ai soggetti individuati, e successivamente all'emanazione di determinazione a contrattare in forma semplificata in conformità all'art. 32, co. 2, secondo periodo, D.Lgs. 50/2016.
- per affidamenti di valore superiore ad € 40.000,00:
 - ✓ all'emanazione di determinazione dirigenziale a contrattare, contenente, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 192 TUEL e 32, co. 2, D. Lgs. 50/2016, le finalità perseguite, la forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente, determinate sulla base del valore e delle caratteristiche del procedimento;
 - ✓ alla consultazione di almeno cinque professionisti inseriti nella competente sezione dell'elenco (se presenti), ai quali verrà trasmessa lettera di invito contenente gli elementi necessari per la formulazione dell'offerta.
 - ✓ all'emanazione di determinazione di aggiudicazione, che dovrà esplicitare le ragioni della scelta compiuta.

In coerenza con la natura dell'incarico, verrà acquisito il CIG relativo alla procedura.

Di norma l'incarico sarà affidato a un singolo Avvocato, anche se esercente la professione in forma associativa o societaria, salvo il caso di necessità di ricorrere a una pluralità di professionisti, anche appartenenti ad un medesimo Studio Legale, per ragioni peculiari di cui verrà dato conto nel provvedimento.

I professionisti tra i quali effettuare il confronto verranno individuati dal RUP, all'interno della sezione dell'elenco alla quale il procedimento appartiene, sulla base dei seguenti criteri:

- competenza nella specifica materia controversa, oggettivamente risultante dai dati dichiarati nell'istanza di iscrizione;
- tendenziale rotazione, da contemperarsi con la valutazione circa la specifica competenza risultante dalle dichiarazioni rese;
- per incarichi ricompresi nelle sezioni A1, B1, C1, D1, E1 dell'elenco, si terrà conto della necessità di assicurare la partecipazione alle procedure di affidamento dei giovani professionisti.

L'Ufficio preposto dovrà trasmettere ai professionisti individuati gli elementi necessari per la formulazione di un'offerta seria e informata, previa conferma da parte degli interessati, acquisita anche in via informale, circa l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 24 Codice Deontologico Forense in rapporto allo specifico procedimento ed agli articoli 80 co. 5, lett. d, in relazione all'art. 42 co. 2, del D.lgs. 50/2016, mentre l'esclusione del professionista dalla procedura potrà essere disposta solo qualora il conflitto non possa essere altrimenti sanato.

L'Avvocatura effettuerà la scelta dell'affidatario, nel rispetto di canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, sulla base dei criteri preferenziali che verranno individuati in ragione delle caratteristiche del singolo affidamento, tenendo conto delle competenze in possesso del professionista, delle caratteristiche organizzative dichiarate, delle modalità proposte di svolgimento della prestazione, nonché dell'importo richiesto, che dovrà essere formulato in ribasso rispetto al valore dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55.

ART. 9 AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI

Si procederà all'affidamento dell'incarico direttamente ad un professionista iscritto nell'elenco nei casi in cui tale modalità risulti di fatto l'unica praticabile, per ragioni di cui dovrà essere dato conto, quali:

- urgenza determinata dall'imminenza di scadenze processuali;
- precedente incarico conferito allo stesso professionista, per la medesima questione o per questioni strettamente collegate, nell'ambito di precedenti gradi del giudizio, oppure per attività stragiudiziali che hanno preceduto l'instaurazione del contenzioso: in tali casi occorrerà dare conto della concreta inesistenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato in rapporto allo svolgimento degli incarichi precedentemente affidati al legale, nonché della convenienza economica dell'affidamento

Qualora l'incarico oggetto di affidamento rivesta specifiche peculiarità o particolare importanza, in casi eccezionali, adeguatamente motivati in termini di concreta impraticabilità di ogni alternativa, si potrà ricorrere all'affidamento diretto a professionista non iscritto nell'elenco comunale.

ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

La stipulazione del contratto potrà avvenire con le modalità previste dall'art. 32, co. 14, D. Lgs. 50/2016.

La procura alle liti verrà sottoscritta dal Sindaco, cui spetta, in conformità alla legge ed allo Statuto comunale, il potere di rappresentanza in giudizio del Comune. L'Avvocatura provvederà a trasmettere sollecitamente al professionista incaricato gli atti e la documentazione necessari alla predisposizione degli atti difensivi, tempestivamente acquisiti dal competente settore.

All'incarico verrà data pubblicità nei modi di legge.

ART. 11 RINVIO

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni differente e contrastante previsione contenuta in atti regolamentari del Comune. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni, di qualunque fonte, vigenti in materia.